



COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO

Provincia di Roma

Servizio di Polizia Locale

Telefono 0332 - 867740



Preavviso di pubblica manifestazione art. 18 T.U.L.P.S.

DESCRIZIONE

L'art. 18 del [R.D. 6 giugno 1931, n. 773](#) Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza stabilisce che «I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne **avviso, almeno tre giorni prima, al Questore**. E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.».

Chi intende quindi organizzare una **manifestazione soggetta ad autorizzazioni o segnalazioni certificate al SUAP** (previste per pubblici trattenimenti e spettacoli, lotterie, fuochi, gare sportive, ecc.) può inoltrare il preavviso, insieme a tutte le richieste di autorizzazione o segnalazioni certificate, allo sportello unico per le attività produttive in cui l'attività ha luogo, che lo trasmette alla [Questura](#) competente per territorio.

La comunicazione deve contenere non solo tutte le informazioni possibili sul tipo di manifestazione, quali giorno, ora, luogo, percorso e oggetto dell'evento, ma indicare anche il numero approssimativo dei partecipanti.

Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore, sempre per il tramite del SUAP.

Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, può impartire prescrizioni sui modi ed sui tempi di svolgimento della manifestazione.